

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★Regolamento (CEE) n. 2664/81 del Consiglio, del 14 settembre 1981, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di poliestere testurizzato originari degli Stati Uniti d'America 1
- Regolamento (CEE) n. 2665/81 della Commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 4
- Regolamento (CEE) n. 2666/81 della Commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 2667/81 della Commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 8
- Regolamento (CEE) n. 2668/81 della Commissione, dell'11 settembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 11
- ★Regolamento (CEE) n. 2669/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali 13
- ★Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero 14
- ★Regolamento (CEE) n. 2671/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 17
- Regolamento (CEE) n. 2672/81 della Commissione, del 15 settembre 1981, che modifica l'importo dell'integrazione per il cotone 19

(segue)

Regolamento (CEE) n. 2673/81 della Commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	20
---	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

81/737/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1981, relativa alla sostituzione di un membro titolare del comitato consultivo per la formazione professionale	21
--	----

Commissione

81/738/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 31 luglio 1981, concernente un aiuto che il governo dei Paesi Bassi progetta di accordare a favore della creazione di una capacità supplementare di produzione di un'impresa del settore petrolchimico (solventi aromatici)	22
---	----

81/739/CEE :

Decisione della Commissione, del 31 agosto 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della gara prevista dal regolamento (CEE) n. 2239/81	25
--	----

81/740/CEE :

Decisione della Commissione, del 1° settembre 1981, che fissa il prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1238/81	26
--	----

81/741/CEE :

Decisione della Commissione, del 1° settembre 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita ai fini di esportazione nel quadro della seconda gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1878/81	27
--	----

81/742/CEE :

Decisione della Commissione, del 1° settembre 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della terza gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1363/81	28
--	----

81/743/CEE :

Decisione della Commissione, del 1° settembre 1981, che fissa il prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della seconda gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1879/81	29
---	----

81/744/CEE :

Decisione della Commissione, del 2 settembre 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81	30
---	----

81/745/CEE :

Decisione della Commissione, del 2 settembre 1981, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la quarta gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81	31
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2664/81 DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 1981

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di poliestere testurizzato originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del suddetto regolamento,

considerando che la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 1337/81 ⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping provvisorio del 38 % sulle importazioni di taluni tessuti di poliestere testurizzato originari degli Stati Uniti d'America; che l'aliquota di questo dazio è stata però limitata al 30,8 % per le importazioni di prodotti fabbricati ed esportati dalla Frank Ix and Sons, New York ed al 3,9 % per quelli fabbricati ed esportati dalle ditte Texfi Industries Inc., Greensboro, North Carolina; Burlington Industries Inc., Greensboro, North Carolina; Bloomsburg Mills Inc., New York, che commercializza i suoi prodotti anche sotto il nome di Penn Weaving ed infine Milliken and Co., Spartanburg, South Carolina; che questo dazio non si applica alle importazioni dei prodotti analoghi fabbricati ed esportati dalla Greenwood Mills Inc., Greenwood, South Carolina;

considerando che, dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio da parte della Commissione, taluni esportatori, vale a dire Milliken and Co., J. P. Stevens and Co. Inc., Texfi Industries Inc. e

Burlington Industries Inc., sono state informate, su loro richiesta, per iscritto oppure oralmente circa i principali fatti e considerazioni sulla base dei quali si intendeva raccomandare una decisione definitiva; che alcuni di questi esportatori, vale a dire Texfi Industries Inc., Burlington Industries Inc. e Bloomsburg Mills Inc. — Penn Weaving hanno reso noto il loro punto di vista;

considerando che gli elementi d'informazione forniti alla Commissione, eccetto quelli provenienti dalla Burlington Industries Inc. e dalla Texfi Industries Inc., non giustificano però una revisione dei margini medi ponderati di dumping stabiliti all'atto della determinazione provvisoria; che questi margini, eccetto quelli relativi alla Burlington Industries Inc. e alla Texfi Industries Inc., devono quindi essere considerati definitivi;

considerando che le informazioni presentate dalla Burlington Industries Inc., rivelano tuttavia che, a seguito di una valutazione erronea di talune spese di trasporto e di talune spese generali sostenute dalla Burlington (Irlanda) Ltd, il margine medio ponderato di dumping stabilito per questa società all'atto della determinazione del dazio provvisorio deve essere diminuito e che il margine considerato definitivo è pari allo 0,64 %; che, inoltre i nuovi elementi presentati dalla Texfi Industries Inc. rivelano che il valore normale delle esportazioni di questa società è stato sopravvalutato e che, di conseguenza, il margine di dumping considerato definitivo è pari allo 0,61 %;

considerando d'altra parte che un'altra società esportatrice, la How Industries Ltd, Aberdeen, North Carolina, la quale non si era manifestata prima dell'istituzione del dazio antidumping provvisorio, ha chiesto alla Commissione di essere esclusa dal campo di applicazione del dazio affermando che le sue consegne nella Comunità non erano state effettuate a prezzi di dumping;

considerando che per determinare l'esistenza di pratiche di dumping a carico di questa società, la Commissione ha raccolto in loco tutte le informazioni

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 20. 5. 1981, pag. 17.

necessarie; che tale indagine ha rivelato che i prezzi medi dei tessuti di poliestere testurizzato commercializzati da questo esportatore sul suo mercato interno nel periodo oggetto dell'indagine, cioè l'anno civile 1980, erano stati inferiori ai costi fissi e variabili sostenuti normalmente per la loro produzione; che il valore normale è stato pertanto costruito adeguando i prezzi inferiori ai costi di produzione per permettere l'eliminazione delle perdite e per prendere in considerazione un profitto ragionevole; che la Commissione ha ritenuto di poter considerare come profitto ragionevole il tasso del 5 %, fissato all'atto della determinazione provvisoria;

considerando che la Commissione ha confrontato il valore normale così determinato con i prezzi effettivamente pagati per le esportazioni nella Comunità di prodotti analoghi, nello stesso periodo di riferimento; che tali confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica; che i prezzi all'esportazione sono stati adeguati, se del caso, per permettere di tener conto delle differenze esistenti nelle caratteristiche fisiche del prodotto, quali il filato e la finizione e nelle condizioni di vendita;

considerando che dai risultati dell'indagine riguardante la How Industries Ltd emerge che i prezzi praticati da questa società all'esportazione nella Comunità sono stati inferiori al valore normale e che il margine medio di dumping è stato pari al 3,9 %; che tale esportatore è stato informato degli elementi importanti e delle considerazioni in base ai quali è stato deciso di raccomandare una decisione definitiva;

considerando che, per quanto riguarda gli elementi relativi al pregiudizio causato alla produzione comunitaria, dopo l'approvazione del regolamento (CEE) n. 1337/81, la Commissione non ha ricevuto informazioni che motivassero la revisione delle conclusioni formulate al riguardo nel suddetto regolamento; che la Commissione ha pertanto concluso in via definitiva che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata;

considerando che, di conseguenza, la tutela degli interessi della Comunità richiede l'istituzione di un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di taluni tessuti di poliestere testurizzato originari degli Stati Uniti d'America; che in considerazione dell'entità del pregiudizio subito, l'aliquota di tale dazio deve corrispondere ai margini di dumping accertati; che, tuttavia, poiché nel caso delle esportazioni della Greenwood Mills Inc., della Texfi Industries e della Burlington Industries Inc., i margini di dumping sono minimi, è opportuno escludere dall'applicazione del dazio definitivo di cui sopra le importa-

zioni di taluni tessuti di poliestere fabbricati ed esportati da tali società;

considerando che, per gli stessi motivi di cui al considerando precedente, gli importi depositati in garanzia per il dazio provvisorio devono essere definitivamente riscossi ad eccezione di quelli relativi alle consegne effettuate dalla Texfi Industries Inc. e dalla Burlington Industries Inc., che devono essere svincolati; che, tuttavia, per quanto riguarda le importazioni di prodotti fabbricati ed esportati dalla How Industries Ltd, tale riscossione deve essere limitata ad un importo pari al dazio definitivo, vale a dire al 10,2 % degli importi depositati in garanzia per il dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di tessuti interamente costituiti da filati di fibre tessili di poliestere testurizzato e di un peso per metro quadrato compreso tra 175 grammi inclusi e 200 grammi inclusi per i tessuti greggi e tra i 200 grammi inclusi e 225 grammi inclusi per i tessuti tinti, di cui alla sottovoce ex 51.04 A IV della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimex ex 51.04-21 e 25, originari degli Stati Uniti d'America. Tale dazio non si applica alle importazioni di prodotti sopra indicati fabbricati ed esportati da Greenwood Mills Inc., Greenwood, South Carolina, da Texfi Industries Inc., Greensboro, North Carolina e da Burlington Industries Inc. Greensboro, North Carolina.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aliquota del dazio antidumping definitivo è fissata al 38 %.

3. L'aliquota del dazio antidumping definitivo per le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, fabbricati ed esportati da Frank Ix and Sons, New York, è fissata al 30,8 %; quello relativo alle importazioni dei prodotti analoghi fabbricati ed esportati da Bloomsburg Mills Inc.-Penn Weaving, New York, Milliken and Co., Spartanburg, South Carolina e How Industries Ltd, Aberdeen, North Carolina, è fissata al 3,9 %.

4. Le aliquote di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolate in base al valore in dogana determinato in conformità del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci⁽¹⁾.

5. Al dazio antidumping definitivo si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

Articolo 2

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli importi depositati in garanzia per il dazio provvisorio conformemente al regolamento (CEE) n. 1337/81 vengono definitivamente riscossi, ad eccezione di quelli relativi alle importazioni di prodotti fabbricati ed esportati dalla Texfi Industries Inc., e dalla Burlington Industries Inc., che sono interamente liberati.

2. Una somma pari al 10,2 % degli importi depositati in garanzia per il dazio provvisorio per le importa-

zioni di prodotti fabbricati ed esportati dalla How Industries Ltd è definitivamente riscossa ed il saldo di tali importi è liberato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 settembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

CARRINGTON

REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/81 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 settembre 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	68,60
10.01 B	Frumento duro	127,69 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	30,82 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	66,48
10.04	Avena	33,84
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	82,68 ⁽³⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	48,79 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	69,12 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	109,26
11.01 B	Farine di segala	56,39
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	210,99
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	117,73

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2666/81 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 settembre 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0,94	0,94	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,47	0,47	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/81 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 1981
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 921/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2514/81 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 921/81 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 6. 4. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 246 del 29. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	17,85
04.01 A I b)	0120	15,44
04.01 A II a) 1	0130	15,44
04.01 A II a) 2	0140	18,83
04.01 A II b) 1	0150	14,23
04.01 A II b) 2	0160	17,62
04.01 B I	0200	37,04
04.01 B II	0300	78,36
04.01 B III	0400	121,11
04.02 A I	0500	11,73
04.02 A II a) 1	0620	65,55
04.02 A II a) 2	0720	115,75
04.02 A II a) 3	0820	118,17
04.02 A II a) 4	0920	134,06
04.02 A II b) 1	1020	58,30
04.02 A II b) 2	1120	108,50
04.02 A II b) 3	1220	110,92
04.02 A II b) 4	1320	126,81
04.02 A III a) 1	1420	34,79
04.02 A III a) 2	1520	46,97
04.02 A III b) 1	1620	78,36
04.02 A III b) 2	1720	121,11
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 0,5830 ⁽¹¹⁾
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,0850 ⁽¹¹⁾
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 1,2681 ⁽¹¹⁾
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 0,5830 ⁽¹²⁾
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,0850 ⁽¹²⁾
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 1,2681 ⁽¹²⁾
04.02 B II a)	2820	52,92
04.02 B II b) 1	2910	per kg 0,7836 ⁽¹²⁾
04.02 B II b) 2	3010	per kg 1,2111 ⁽¹²⁾
04.03 A	3110	142,48
04.03 B	3210	173,83
04.04 A I a) 1	3321	18,13
04.04 A I a) 2	3420	159,39 ⁽¹³⁾
04.04 A I b) 1 aa)	3521	18,13
04.04 A I b) 1 bb)	3619	159,39 ⁽¹³⁾
04.04 A I b) 2	3719	159,39 ⁽¹³⁾
04.04 A II	3800	159,39
04.04 B	3900	165,40 ⁽¹⁴⁾
04.04 C	4000	139,03
04.04 D I	4120	36,27
04.04 D II a) 1	4410	130,48
04.04 D II a) 2	4510	129,74
04.04 D II b)	4610	226,46
04.04 E I a)	4710	165,40
04.04 E I b) 1 aa) 11	4840	174,25 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 1 aa) 22 aaa)	4850	174,25 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 1 aa) 22) bbb)	4860	174,25 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 1 bb)	4870	174,25 ⁽¹⁵⁾

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 1 cc)	4880	174,25 ⁽¹⁹⁾
04.04 E I b) 1 dd)	4890	174,25
04.04 E I b) 2 aa)	4922	139,09 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 2 bb)	5022	139,09 ⁽¹⁶⁾
04.04 E I b) 3	5030	139,09 ⁽¹⁷⁾
04.04 E I b) 4	5060	139,09 ⁽¹⁷⁾
04.04 E I b) 5 aa)	5130	139,09 ⁽¹⁹⁾
04.04 E I b) 5 bb)	5140	139,09
04.04 E I c) 1	5210	104,32
04.04 E I c) 2	5250	235,81
04.04 E II a)	5310	165,40
04.04 E II b)	5410	235,81
17.02 A II ⁽¹⁸⁾	5500	36,59
21.07 F I	5600	36,59
23.07 B I a) 3	5700	46,15
23.07 B I a) 4	5800	59,55
23.07 B I b) 3	5900	55,84
23.07 B I c) 3	6000	46,19
23.07 B II	6100	59,55

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽¹⁰⁾ vedi le note da ⁽¹⁾ a ⁽¹⁰⁾ del regolamento (CEE) n. 1691/80 del Consiglio (GU n. L 166 dell'1. 7. 1980).

⁽¹¹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 7,25 ECU,
- c) 8,04 ECU.

⁽¹²⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 8,04 ECU.

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 9,07 ECU per 100 kg peso netto.

⁽¹⁴⁾ Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽¹⁵⁾ Il prelievo è limitato a 75,33 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁶⁾ Il prelievo è limitato a 99,51 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁷⁾ Il prelievo è limitato a 63,24 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁸⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

⁽¹⁹⁾ Entro i limiti dei contingenti tariffari di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2915/79, il prelievo per 100 kg peso netto è limitato a 12,09 ECU.

NB: Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'ECU e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/81 DELLA COMMISSIONE**dell'11 settembre 1981****relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1399/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi ed organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la forni-

tura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80⁽⁵⁾; che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B	C
1. Regolamenti (CEE) del Consiglio applicati :	(CEE) n. 1399/81 (programma 1981) (CEE) n. 1400/81		
a) fondamento giuridico			
b) assegnazione			
2. Beneficiario	Egitto		
3. Paese di destinazione			
4. Quantitativo totale della partita	2 000 t ⁽²⁾	2 000 t ⁽²⁾	2 000 t ⁽²⁾
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12		
6. Provenienza del latte scremato in polvere	Acquisto sul mercato della Comunità		
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari ⁽³⁾	Vedi nota ⁽⁴⁾		
8. Iscrizioni sull'imballaggio	• Skimmed-milk powder / Gift of the European Economic Community to Egypt •		
9. Termine di consegna	Consegna nell'ottobre 1981	Consegna nel novembre 1981	Consegna nel dicembre 1981
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario ⁽⁵⁾		
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna			
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara		
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	28 settembre 1981		

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78 ; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(3) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t ; vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Il latte in polvere deve essere ottenuto con il sistema di fabbricazione "Low heat temperature expressed whey protein nitrogen, not less than 6.0 mg/gm" e corrispondere alle caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 625/78 (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19).

(5) La fornitura effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2669/81 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 1981****recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3075/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 25/81⁽⁴⁾, prevede i casi eccezionali in cui i piselli, le fave e le favette possono uscire dall'impresa; che è opportuno prevedere anche un'eccezione per i piselli, le fave e le favette sottoposte a tostatura; che è pertanto necessario modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 3075/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 13

Salvo caso di forza maggiore, i piselli, fave e favette la cui entrata nell'impresa è stata verificata in conformità dell'articolo 12 non possono più uscire come tali dall'impresa stessa.

È fatta eccezione per i piselli, le fave e le favette che, previa autorizzazione dell'organismo competente dello Stato membro interessato:

- saranno trasformati in fiocchi destinati ad essere incorporati negli alimenti per animali
o
- saranno macinati in un'altra impresa
o
- saranno sottoposti a tostatura,

sempreché i prodotti ottenuti rientrino nella stessa impresa da cui i piselli, le fave e le favette sono usciti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 146 del 12. 6. 1980, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 2 dell'1. 1. 1981, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2670/81 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 1981****che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, lo zucchero C non riportato alla successiva campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 27 dello stesso regolamento e l'isoglucosio C devono essere esportati come tale senza restituzione né prelievo anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa; che se tali quantitativi sono smerciati totalmente o in parte sul mercato interno o non sono esportati anteriormente alla data prevista, viene riscosso per i quantitativi in causa un importo da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che le relative modalità di applicazione sono state adottate con regolamento (CEE) n. 2645/70 della Commissione, del 28 dicembre 1970, relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/78⁽³⁾ e con regolamento (CEE) n. 1700/80 della Commissione, del 30 giugno 1980, che stabilisce le modalità per l'applicazione di quote alla produzione di isoglucosio realizzata nel periodo 1° luglio 1980 — 30 giugno 1981⁽⁴⁾; che il regolamento (CEE) n. 2645/70 è già stato più volte modificato e che nuove modifiche appaiono necessarie, tenuto conto delle disposizioni fondamentali del regolamento (CEE) n. 1785/81 comuni ai settori dello zucchero e dell'isoglucosio, le quali costituiscono un mercato unico dei dolcificanti; che, segnatamente per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno fondere in un nuovo regolamento aggiornato le modalità di applicazione relative allo zucchero C e all'isoglucosio C;

considerando che, per motivi amministrativi, è opportuno precisare che, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il quantitativo di zucchero C o di isoglucosio C per il quale, anteriormente ad una determinata data limite, il fabbricante non abbia fornito la prova dell'avvenuta esportazione in tempo

utile, è considerato smerciato sul mercato interno; che, per gli stessi motivi, occorre utilizzare per tale prova i documenti previsti per l'esportazione dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾ e dal regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/81⁽⁷⁾;

considerando che, all'atto della fissazione dell'importo da riscuotere in caso di smercio sul mercato interno, è indispensabile porre lo zucchero C o l'isoglucosio C non esportato in condizioni comparabili a quelle dello zucchero o dell'isoglucosio importato dai paesi terzi; che, a tal fine, occorre fissare tale importo tenendo conto, da un lato, del più alto livello del prelievo all'importazione per lo zucchero o dell'elemento mobile di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1785/81 per l'isoglucosio, applicabile nel corso di un periodo in cui sia compresa la campagna di commercializzazione nella quale lo zucchero o l'isoglucosio considerato è stato prodotto e i sei mesi successivi a detta campagna e, d'altro lato, di un importo forfettario fissato sulla base delle spese di smercio che gravano sullo zucchero importato dai paesi terzi;

considerando che è opportuno non assimilare alle esportazioni le consegne per le destinazioni indicate all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/81;

considerando che è opportuno disporre che il fabbricante in causa possa esportare zucchero o isoglucosio prodotto da un altro fabbricante; che, in tal caso, occorre prevedere il pagamento di un importo forfettario che può essere in ogni caso considerato come una compensazione per qualsiasi vantaggio che possa derivare da una siffatta sostituzione;

considerando che occorre prevedere per lo zucchero C e per l'isoglucosio C misure applicabili qualora la loro

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 48.

(3) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 24.

(4) GU n. L 166 dell'1. 7. 1980, pag. 90.

(5) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

(6) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(7) GU n. L 259 del 12. 9. 1981, pag. 10.

(8) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

esportazione risulti impossibile per causa di forza maggiore; che, a tale proposito, è giustificato rendere tali misure retroattive in modo che i rari casi di questo tipo verificatisi in passato possano essere risolti a favore degli interessati, in particolare onde evitare il pagamento dell'importo da versare, qualora il prodotto in causa non sia stato esportato per causa di forza maggiore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Lo zucchero C e l'isoglucosio C di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 devono essere esportati a partire dallo Stato membro nel cui territorio sono stati prodotti.

I fabbricanti di zucchero C o di isoglucosio C devono fornire la prova che il prodotto è stato esportato:

- sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio non denaturato o sotto forma di isoglucosio come tale;
- senza restituzione né prelievo;
- a partire dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto.

Se non viene fornita la prova che lo zucchero o l'isoglucosio è stato esportato fuori della Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nella quale lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto, il quantitativo in causa è considerato smerciato sul mercato interno.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 2

1. La prova di cui all'articolo 1 è fornita all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stato prodotto lo zucchero C o l'isoglucosio C.

2. La prova è fornita mediante presentazione:

- a) di un titolo di esportazione rilasciato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2630/81 al fabbricante in causa dall'organismo competente dello Stato membro di cui al paragrafo 1;
- b) dei documenti di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3183/80, necessari per lo svincolo della cauzione;
- c) di una dichiarazione del fabbricante attestante che lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto dal medesimo.

Tuttavia il fabbricante in causa può sostituire all'esportazione lo zucchero C con un altro zucchero o

sostituire l'isoglucosio C da un altro isoglucosio che sono stati prodotti da un altro fabbricante operante nel territorio dello stesso Stato membro. In tal caso il fabbricante che effettua la sostituzione deve pagare, quando si tratta di zucchero, un importo di 1,25 ECU per 100 chilogrammi e quando si tratta di isoglucosio, un importo di 1,25 ECU per 100 chilogrammi di sostanza secca.

Per quanto riguarda lo zucchero C, la trasformazione nell'ambito di un contratto di lavorazione di uno sciroppo o di uno zucchero greggio in zucchero bianco per esportarlo ulteriormente non va considerata sostituzione ai sensi del comma precedente.

3. La prova di cui all'articolo 1 può essere fornita soltanto anteriormente al 1° febbraio successivo al 1° gennaio di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Tuttavia, in casi particolari, l'organismo competente dello Stato membro in causa può autorizzare un termine più lungo.

Articolo 3

1. Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote un importo pari alla somma:

a) relativamente allo zucchero C, per 100 chilogrammi di zucchero:

- del prelievo all'esportazione più elevato, applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio, secondo il caso, nel periodo in cui è compresa la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero in causa è stato prodotto e sei mesi successivi a tale campagna, e
- di 1,25 ECU;

b) relativamente all'isoglucosio C, per 100 chilogrammi di sostanza secca

- del più elevato elemento mobile di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabile per 100 chilogrammi di sostanza secca nel periodo in cui è compresa la campagna di commercializzazione durante la quale l'isoglucosio in causa è stato prodotto e i sei mesi successivi a tale campagna, e
- di 1,25 ECU.

2. Anteriormente al 1° marzo successivo al 1° gennaio di cui all'articolo 1, lo Stato membro interessato comunica ai fabbricanti tenuti a pagare l'importo di cui al paragrafo 1, l'importo totale da pagare.

Tale importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 20 marzo dello stesso anno.

3. Qualora tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, l'organismo competente

abbia prorogato il termine di presentazione della prova, le date di cui al paragrafo 2 sono sostituite da quelle fissate dall'organismo competente in funzione della proroga autorizzata.

4. Per i quantitativi di zucchero C e di isoglucosio C che, prima di essere esportati, siano stati distrutti o avariati senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall'organismo competente dello Stato membro interessato come casi di forza maggiore, l'importo corrispondente di cui al paragrafo 1 non è riscosso.

Articolo 4

1. Anteriormente al 15 gennaio successivo al 1° gennaio di cui all'articolo 1, lo Stato membro interessato comunica ai fabbricanti tenuti a pagare l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, l'importo totale da pagare.

2. Tale importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 1° febbraio dello stesso anno.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2645/70 è abrogato.

Esso rimane tuttavia applicabile allo zucchero prodotto in eccedenza della quota massima durante la campagna saccarifera 1980/1981.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 3, paragrafo 4 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/81 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 paragrafo 5,

considerando che il rifacimento delle disposizioni fondamentali relative al settore dello zucchero del regolamento (CEE) n. 1785/81 necessita alcuni adattamenti di carattere tecnico del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2377/78⁽³⁾;

considerando che, viste le esigenze del controllo, occorre precisare le condizioni per la concessione del riconoscimento di un magazzino; che a tale fine occorre escludere tale riconoscimento per ogni mezzo di magazzinaggio anzitutto concepito quanto mezzo di trasporto come vagoni, autocarri, navi, contenitori ecc.;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78⁽⁵⁾, in circostanze particolari possono essere adottate speciali disposizioni per lo zucchero in corso di trasporto all'inizio di un mese; che occorre in merito riferirsi, in quanto circostanza particolare, alla eventuale necessità per un fabbricante di spostare il suo zucchero e di immagazzinarlo fuori della fabbrica prima del momento dello smercio del medesimo;

considerando che si rende necessario stabilire alcune misure per lo zucchero distrutto o avariato prima del momento dello smercio del medesimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1998/78 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 287 del 13. 10. 1978, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1977, pag. 8.

1. All'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il seguente secondo comma:

« Il magazzino deve consistere in un edificio o parti di edificio ».

2. All'articolo 3, paragrafo 2, i termini « riconoscimento provvisorio » sono sostituiti dai termini « riconoscimento temporaneo ».

3. All'articolo 3, paragrafo 2, è inserito il seguente secondo comma: « I criteri per il riconoscimento di un magazzino di cui al paragrafo 1 non si applicano al riconoscimento temporaneo di cui al primo comma ».

4. Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Quando dello zucchero greggio o dello zucchero bianco proveniente da un magazzino riconosciuto si trova in corso di trasporto, diverso da quello indicato nell'articolo 10, alle ore 0,00 del primo giorno di un mese ed è immagazzinato al suo arrivo in un altro magazzino riconosciuto, è accordato il rimborso delle spese di magazzinaggio, purché non sia già stato dovuto il contributo ».

5. All'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), viene aggiunto il seguente testo:

« Un impegno preso ai fini del finanziamento dello zucchero non è considerato come smercio, purché l'interessato conservi il suo diritto a disporre del quantitativo di zucchero in causa ».

6. Il testo dell'articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Quando un quantitativo di zucchero C è sostituito all'esportazione da un quantitativo corrispondente di zucchero A o B, il quantitativo sostituito è considerato come zucchero A per l'applicazione del rimborso a decorrere dal giorno in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione ».

7. All'articolo 16 viene inserito il seguente paragrafo 4 :

« 4. Fatto salvo il paragrafo 1 i quantitativi di zucchero distrutti o avariati che non hanno potuto essere recuperati prima dello smercio o della raffinazione sono considerati smerciati o raffinati ai sensi dell'articolo 12 ».

8. L'articolo 18 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2672/81 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 1981
che modifica l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2544/81⁽²⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2544/

81 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 26,758 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 48.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2673/81 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 1981****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/81⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 15. 9. 1981, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	29,56
	B. Zuccheri greggi	20,73 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1981

**relativa alla sostituzione di un membro titolare del comitato consultivo per la
formazione professionale**

(81/737/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1963, che stabilisce lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale⁽¹⁾, modificata dalla decisione del 9 aprile 1968⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la decisione del Consiglio, del 16 ottobre 1978, relativa alla nomina, per il periodo che scade il 15 ottobre 1980, dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la formazione professionale,

considerando che si è reso vacante un posto di membro titolare del comitato suddetto (categoria «rappresentanti dei datori di lavoro»), a seguito delle dimissioni del sig. Tomlinson, comunicate al Consiglio l'8 maggio 1981;

considerando che il mandato dei membri del comitato resta valido finché il Consiglio non avrà provveduto a sostituirli,

vista la candidatura presentata l'8 maggio 1981,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. T.P. Lyons è nominato membro titolare del comitato consultivo per la formazione professionale, in sostituzione del sig. Tomlinson, in attesa che si provveda alla sostituzione dei membri del comitato.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3090/63.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 26.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1981

concernente un aiuto che il governo dei Paesi Bassi progetta di accordare a favore della creazione di una capacità supplementare di produzione di un'impresa del settore petrolchimico (solventi aromatici)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(81/738/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, prima comma,

dopo aver intimato ai sensi di detto articolo agli interessati di presentare le loro osservazioni, e viste tali osservazioni,

I

considerando che la legge olandese del 29 giugno 1978 [Wet Investeringsrekening⁽¹⁾] sull'incentivazione e sull'orientamento degli investimenti ha istituito, all'articolo 6, un « premio supplementare per grandi progetti »; che detta sovvenzione è destinata ai progetti d'investimento di valore superiore a 30 milioni di fiorini e che, in relazione al numero di posti di lavoro creati, essa può raggiungere il 4 % del valore dell'investimento di cui trattasi;

considerando che, in sede di esame della legge olandese allo stato di progetto nell'ambito della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, la Commissione aveva rilevato che costituiva un regime generale di aiuti in quanto in tale legge non venivano fissati obiettivi industriali o regionali; che, applicandosi tale sistema a tutti gli investimenti, senza distinzioni di imprese, regioni o settori, esso non poteva beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato CEE; che, mancando tali specificazioni, la Commissione non era

in grado di valutare gli effetti del regime suddetto sugli scambi tra Stati membri o sulla concorrenza, né quindi di accertare la compatibilità con il mercato comune;

considerando che, per quanto concerne tali regimi di aiuti generali, la Commissione ha domandato che le singole applicazioni del « premio supplementare per grandi progetti », tenuto conto dell'importanza degli investimenti in questione, le venissero comunicate tutte in via preventiva e in tempo utile, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE;

considerando che, nel corso dei colloqui con le autorità olandesi, la Commissione ha fatto rilevare che avrebbe valutato singolarmente ciascuna applicazione secondo le proprie qualità e tenuto conto dei principi postulati dagli articoli 92 e seguenti del trattato CEE o sviluppati nella pratica attuazione di tali disposizioni; che il governo olandese non può inferire che la Commissione si è espressa favorevolmente nei riguardi del sistema di « premi supplementari » in quanto essa ha richiesto la procedura di comunicazione preventiva e sistematica;

considerando che il governo olandese ha ottemperato alla richiesta della Commissione includendo la suddetta procedura di comunicazione preventiva all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 3, del capitolo V della citata legge olandese del 29 giugno 1978;

⁽¹⁾ Statsblad 1978, 368.

II

considerando che con lettera del 21 marzo 1979 il governo olandese, secondo la procedura prevista, ha informato la Commissione dell'intenzione di concedere il beneficio del « premio supplementare per grandi progetti » ad un'impresa del settore petrolchimico;

considerando che si tratta, tramite concessione di un aiuto a un'impresa di contribuire a creare entro il 1985 una capacità supplementare di 230 000 tonnellate di solventi aromatici nella regione di Rotterdam-Pernis che comporta la creazione di 90 nuovi posti di lavoro e a sostituire impianti ormai vetusti mediante una parte di tale capacità;

considerando che il costo totale dell'investimento è valutato in 79 milioni di Fl e che il progetto beneficerebbe di una sovvenzione di 1,1 milioni di Fl a titolo del regime WIR (premio supplementare per grandi progetti); che, a motivo della sua localizzazione nella zona di Pernis, il progetto non beneficia di un aiuto regionale;

considerando che l'impresa, già installata a Rotterdam/Pernis, intende, tramite tale investimento, realizzare un'operazione vantaggiosa che le consenta di aumentare la sua quota sul mercato dei prodotti di cui trattasi;

III

considerando che il 27 agosto 1979 il governo olandese ha risposto all'intimazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 del trattato CEE, sottolineando che il regime WIR viene applicato automaticamente e non consente di modulare l'aiuto in funzione dell'utilità dell'investimento previsto; che l'investimento è destinato essenzialmente a produrre solventi aromatici che in futuro dovrebbero sostituire i solventi attualmente prodotti; che una parte di detto investimento consentirebbe di completare un impianto già esistente e di sostituire un altro;

considerando che nell'ambito delle consultazioni degli interessati i governi di due Stati membri ribadiscono che un eventuale aumento della produzione di solventi aromatici potrebbe alterare gli scambi in misura contraria all'interesse comune;

IV

considerando che, di conseguenza, l'aiuto progettato dal governo olandese è atto a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri, a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa di cui trattasi o la produzione delle relative merci;

considerando che la summenzionata disposizione del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti rispondenti ai criteri in essa enunciati; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE specificano gli obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario; che dette deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuti e, in particolare, che tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che, in mancanza di essi, il gioco delle forze del mercato non permetterebbe di ottenere, di per sé stesso, dalle imprese beneficiarie ch'esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe;

considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicassero una contropartita equivarrebbe a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri, a falsare la concorrenza, senza alcun giovamento per l'interesse della Comunità, e a tollerare nel contempo ingiustificati vantaggi di alcuni Stati membri;

considerando che, nell'applicare i principi sopra formulati ai casi individuali di attuazione di aiuti generali, la Commissione deve accertare che esiste, da parte del singolo beneficiario, una contropartita consistente nella dimostrazione della concessione dell'aiuto necessario per promuovere il conseguimento di uno degli obiettivi fissati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; che, quando non sia possibile fornire tale dimostrazione, e in particolare quando l'investimento sovvenzionato è comunque realizzato, è evidente che l'aiuto non contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe, ma sarebbe destinato ad aumentare il potere finanziario dell'impresa di cui trattasi;

considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto;

considerando che il governo olandese non è stato in grado di fornire e la Commissione non ha individuato alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l'aiuto di cui trattasi soddisfa ai requisiti necessari per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE;

considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CEE, a favore degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni, si deve ritenere che la zona di Rotterdam-Pernis non è una regione nella quale esisterebbe un tenore di vita « anormalmente basso » o « una grave forma di sottoccupazione » ai sensi della

deroga prevista dalla lettera a); che, per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), il governo olandese non ha incluso le regioni di cui trattasi fra quelle che meritano uno sforzo particolare di sviluppo regionale; che lo stesso governo olandese, nel presentare le sue osservazioni alla Commissione, ha messo in rilievo che il « premio supplementare per grandi progetti » non è concesso in funzione di considerazioni regionali;

considerando che, per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, gli investimenti verranno comunque effettuati grazie al gioco normale delle forze del mercato; che inoltre, l'investimento in oggetto non possiede caratteristiche tali da poter essere qualificato come « un importante progetto di interesse europeo » o suscettibile di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro per promuovere il quale sia opportuna una deroga, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CEE, all'incompatibilità degli aiuti stabilita dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato medesimo; che d'altronde nella sua presa di posizione nei riguardi del sistema di « premio supplementare », la Commissione ha ricordato che i Paesi Bassi facevano parte delle regioni centrali della Comunità, cioè di quelle regioni che, nel contesto comunitario, non conoscevano gravi problemi socio-economici e che, nel contempo, costituivano zone nelle quali il rischio di una spirale ascendente degli aiuti era dei più manifesti e dove, più che altro, un aiuto sarebbe suscettibile di pregiudicare gli scambi tra Stati membri; che peraltro nelle informazioni socio-economiche disponibili sui Paesi Bassi, non si riscontrano elementi tali da far giungere alla conclusione che esista un turbamento grave della sua economia secondo quanto previsto dal trattato; che il « premio supplementare per grandi progetti » erogato in casi concreti non ha lo scopo di far fronte ad una tale situazione; che assumere un altro atteggiamento avrebbe permesso ai Paesi Bassi, nel contesto di una crescita rallentata e di un'importante disoccupazione in tutta la Comunità, di spostare a loro beneficio investimenti che potrebbero essere effettuati in altri Stati membri dove la situazione è meno favorevole; che la recente evoluzione economica e sociale nella Comunità giustifica il mantenimento di questo atteggiamento sia per quanto riguarda il sistema in sé, sia per quanto riguarda le sue eventuali applicazioni concrete;

considerando da ultimo che, per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c),

del trattato CEE a favore degli « aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche », dall'esame dell'evoluzione del settore dei solventi aromatici, in particolare alla luce delle previsioni relative alla domanda del prodotto in causa, risulta che il gioco delle forze del mercato dovrebbe, da solo e senza intervento pubblico, garantire uno sviluppo normale di tale attività; che, inoltre, per quanto concerne la maggior parte, l'incremento risultante dalla produzione sarà molto probabilmente esportato negli altri Stati membri dove il mercato è già caratterizzato da una vivace concorrenza, per cui non si può escludere che l'aiuto possa alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

considerando peraltro che il progetto di aiuto olandese non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo maggior parte, l'incremento della produzione HA ADOT-

TATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi non può attuare il suo progetto, comunicato alla Commissione con lettera del 21 marzo 1979 del ministro degli affari esteri, di concedere il « premio supplementare per grandi progetti » a favore degli investimenti effettuati a Rotterdam/Pernis da un'impresa olandese del settore petrolchimico.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle disposizioni che adotta per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1981.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1981

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della gara prevista dal regolamento (CEE) n. 2239/81

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/739/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2239/81 della Commissione, relativo alla rimessa in vendita mediante aggiudicazione dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano⁽³⁾, quest'ultimo ha posto in vendita un quantitativo globale di circa 33 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi della campagna oleicola 1977/1978;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che sulla base delle offerte presentate occorre stabilire i prezzi minimi per ciascun lotto al livello sotto indicato;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'attribuzione delle partite si fa come segue:

- partita n. 5,
- partita n. 6,
- partita n. 2,
- partita n. 4,
- partita n. 3,
- partita n. 1.

Articolo 2

I prezzi minimi di vendita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2239/81 sono fissati come segue:

- partita n. 1: 235 000 Lit/100 kg,
- partita n. 2: 238 500 Lit/100 kg,
- partita n. 3: 237 500 Lit/100 kg,
- partita n. 4: 237 900 Lit/100 kg,
- partita n. 5: 239 000 Lit/100 kg,
- partita n. 6: 238 800 Lit/100 kg.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 218 du 4. 8. 1981, pag. 28.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1981

che fissa il prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel
quadro della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1238/81

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/740/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organiz-
zazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/
80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 1238/81 della Commissione,
relativo all'apertura di una gara permanente per la
vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo
d'intervento italiano⁽³⁾, modificato dal regolamento
(CEE) n. 1508/81⁽⁴⁾, quest'ultimo mette in vendita, a
partire dal mese di maggio 1981, un quantitativo
globale di circa 30 000 tonnellate di olio d'oliva prove-
niente dagli interventi delle campagne oleicole da
1975/1976 a 1980/1981;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato
stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito
sulla base delle offerte ricevute;

considerando che sulla base delle offerte presentate
nel quadro della quarta gara parziale occorre stabilire
il prezzo minimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale il prezzo minimo di vendita
di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1238/81
è fissato come segue:

olio d'oliva extra vergine:	260 880 Lit/100 kg,
olio di oliva vergine fino:	250 326 Lit/100 kg,
olio di oliva vergine lampante 5°:	— Lit/100 kg,
olio di sansa di oliva 5°:	— Lit/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente
decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 125 del 9. 5. 1981, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1981, pag. 10.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1981

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita ai fini di esportazione nel quadro della gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1878/81

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/741/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1878/81 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano ai fini di esportazione ⁽³⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di luglio 1981, un quantitativo globale di circa 12 000 tonnellate di olio d'oliva extra vergine proveniente dagli interventi della campagna oleicola 1981/1981;

considerando che l'articolo 5 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che sulla base delle offerte presentate nel quadro della seconda gara parziale occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1878/81 è fissato come segue:

Olio d'oliva extra vergine: 157 010 Lit/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 9. 7. 1981, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1981

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della terza gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1363/81

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(81/742/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1363/81 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco⁽³⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di giugno 1981, un quantitativo globale di circa 20 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi della campagna oleicola 1980/1981;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che sulla base delle offerte presentate nel quadro della terza gara parziale occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la terza gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1363/81 è fissato come segue:

olio d'oliva extra vergine:	—	Dra/100 kg,
olio di oliva vergine fino:	—	Dra/100 kg,
olio di oliva vergine corrente:	11 200	Dra/100 kg,
olio di oliva vergine lampante 5°:	10 251	Dra/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 135 del 22. 5. 1981, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 1981****che fissa il prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della seconda gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1879/81****(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)****(81/743/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1879/81 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco ai fini di esportazione ⁽³⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di luglio 1981, un quantitativo globale di circa 12 000 tonnellate di olio d'oliva extra vergine proveniente dagli interventi della campagna oleicola 1980/1981;

considerando che l'articolo 5 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che sulla base delle offerte presentate nel quadro della seconda gara parziale occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1879/81 è fissato come segue:

Olio d'oliva extra vergine: 7 863 Dra/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 187 del 9. 7. 1981, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1981

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81

(81/744/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2041/81 della Commissione, del 16 luglio 1981, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2041/81 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la sesta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale di zucchero bianco, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2041/81, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 27,991 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 200 del 21. 7. 1981, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 2 settembre 1981****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la quarta gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81**

(81/745/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2235/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2235/81 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale di zucchero greggio, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 20,95 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 218 del 4. 8. 1981, pag. 19.

